

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'UTILIZZO DELLE PALESTRE
UBICATE NEL COMUNE DI BIASCA

(del 30 maggio 2006)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

ordina:

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione delle palestre ubicate nel Comune di Biasca, (SPAI, SMU, Bosciorina) e alle infrastrutture ad esse collegate (depositi attrezzi e materiale, spogliatoi e docce).

L'uso delle palestre è autorizzato, compatibilmente con le esigenze scolastiche, negli orari concordati con l'incaricato del Dicastero dello Sport e precisamente:

- dal lunedì al venerdì: dalle 17.00 SPAI
 dalle 17.30 SMU
 dalle 16.30 Bosciorina
- il mercoledì: dalle 13.30 SMU e Bosciorina
- il sabato: dalle 08.00 SPAI, SMU e Bosciorina

Le scuole, società, gruppi e associazioni che utilizzano queste strutture si attengono alle presenti prescrizioni e osservano le istruzioni dei responsabili.

Art. 2

Riservazioni – utilizzazioni

L'utilizzazione delle strutture fa oggetto di un'autorizzazione municipale, subordinata alla Direzione delle scuole interessate.

Il programma delle riservazioni, affisso all'albo delle scuole, sarà rigorosamente rispettato.

Ogni subaffitto o messa a disposizione delle strutture a altri gruppi è assolutamente vietata.

Gli utilizzatori si limitano all'uso dei locali messi a loro disposizione.

La direzione delle SPAI e SMU, nonché il Municipio di Biasca, possono in ogni momento, per ragioni di forza maggiore, di sicurezza o ripetuta inosservanza del Regolamento ritirare l'autorizzazione dell'utilizzo dei locali.

La palestra tripla della SPAI rimarrà aperta anche durante le vacanze scolastiche ad eccezione di periodi riservati alle manutenzioni e pulizie generali, che verranno iscritte nel programma annuale delle manifestazioni (Albo SPAI).

Art. 3

Orari

- Allenamenti:
gli allenamenti terminano alle 23.00, gli spogliatoi e le palestre saranno chiusi alle 23.30.
- Manifestazioni:
gli orari di chiusura possono essere prolungati durante la manifestazioni o competizioni con l'accordo del Municipio.

Art. 4

Materiale – attrezzi

Il materiale scolastico non è messo a disposizione delle società.

Le società sono responsabili dei loro armadi del materiale.

Gli attrezzi sono in prestito e saranno utilizzati solo sotto sorveglianza di un monitore o allenatore e utilizzati con cura.

Art. 5

Sorveglianza e assicurazioni

Gli utilizzatori sono sempre accompagnati da un insegnante o da un membro responsabile della società (presidente, direttore, membro del comitato, monitore o allenatore), il cui nome dovrà figurare sulla convenzione.

Di conseguenza, le società, gruppi, ecc. si assumono tutta la responsabilità riguardante l'utilizzazione.

Incombe loro di concludere le assicurazioni necessarie.

Il Municipio si riserva anche la possibilità di esigere il deposito di una cauzione.

Art. 6

Ordine e pulizia

Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare l'ordine e la pulizia dei locali e delle installazioni messi a loro disposizione.

Soprattutto si richiede il rispetto delle più elementari norme d'igiene e pulizia nell'uso delle docce e dei WC.

Art. 7

Pubblico

Il pubblico non è ammesso nelle palestre durante le sedute di allenamento.
Durante le manifestazioni incombe all'organizzatore di far rispettare l'ordine per il pubblico.

Il pubblico non può accedere agli spalti dalla palestra.

Art. 8

Spalti

Il pubblico assiste alle competizioni o manifestazioni dagli spalti.

Art. 9

Buvette

Durante le manifestazioni, l'installazione di una buvette può essere autorizzata dal Municipio che ne fissa le condizioni e il luogo.

Devono essere rispettate le disposizioni della legge sugli esercizi pubblici.

In caso di vendita di bevande alcoliche la patente deve essere affissa sopra il banco di mescita.

La buvette sarà chiusa un'ora dopo la manifestazione.

Ogni deroga alle ore di polizia deve fare l'oggetto di un'autorizzazione preventiva del Municipio.

Art. 10

Installazioni tecniche

I custodi delle rispettive infrastrutture sportive, sono gli unici responsabili della manipolazione delle installazioni tecniche (riscaldamento, ventilazione, "rolladen", ecc..).

Rimane inteso che è assolutamente proibita la manipolazione dell'installazione tecnica da parte di terze persone.

Tutti i danni saranno fatturati.

Art. 11

Danni

Responsabilità:

le società, gruppi, associazioni, ecc.. sono responsabili dei danni causati dai loro membri e dal pubblico.

Le direzioni responsabili, i custodi nonché il Dicastero dello Sport devono essere avvisati immediatamente dei danni.

Scarpe:

per entrare nelle palestre, gli utilizzatori devono portare scarpe di ginnastica adeguate che non lasciano nessuna traccia sul pavimento.

Le suole nere che rigano non sono ammesse.

È severamente proibito entrare nelle palestre a piedi nudi o semplicemente con calze o ghette.

Le scarpe utilizzate all'esterno non sono ammesse nelle palestre.

Controlli particolari:

durante gli allenamenti le porte d'entrata devono essere chiuse a chiave.

Alla fine degli allenamenti e delle manifestazioni, le illuminazioni devono essere spente, le finestre e le porte d'accesso chiuse dagli utilizzatori.

Le Direzioni delle scuole e il Municipio declinano ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento di oggetti personali.

Protezione del suolo:

a dipendenza del genere della manifestazione, le Direzioni delle scuole e il Municipio si riservano il diritto di esigere l'installazione di un tappeto di protezione del pavimento delle palestre e di emettere delle istruzioni specifiche e complementari.

Art. 12

Società responsabile

Per ogni palestra utilizzata (SPAI, SMU e SE), ogni società deve trasmettere al Dicastero dello Sport, cognome e nome, recapito e numero telefonico della persona responsabile dell'ordine, della disciplina e della cura del materiale durante gli allenamenti dei vari gruppi o durante le manifestazioni.

L'ultima società o gruppo previsto in ogni singola giornata nella pianificazione emanata dall'ufficio sport, è responsabile della verifica dei seguenti punti:

- riordino materiale
- spegnimento luci
- chiusura porte

nonché della verifica sullo stato generale della palestra, cioè indipendentemente dall'area e dagli attrezzi utilizzati.

In caso di constatazione di danni o anomalie, la stessa è tenuta ad informare tempestivamente il responsabile dell'ufficio sport del Comune.

Art. 13

Condizioni particolari del responsabile

È vietato:

- praticare giochi suscettibili di causare danni ai locali o alle installazioni
- sospendersi ai canestri o salire sugli specchi della pallacanestro
- utilizzare palloni usati all'esterno e quelli oltre le misure compatibili con le strutture
- portare all'esterno della palestra attrezzi o tappeti
- accedere agli spalti dalla palestra (SPAI)
- introdurre animali nell'infrastruttura

- fumare o consumare bibite o cibi all'interno degli edifici.

È inoltre assolutamente vietato entrare sui sedimi scolastici con mezzi motorizzati. Gli spogliatoi e i corridoi non sono considerati come una piazza di giochi.

Art. 14

Riparazioni

I danni risultanti da un'utilizzazione abusiva o impropria di strutture o attrezzi dovuti a negligenza da parte dell'utenza, saranno fatturati ai diretti interessati.

Art. 15

Pulizia – disinfezione – riparazioni delle palestre – attività scolastiche

Qualora si rendesse necessaria la chiusura temporanea delle palestre per (pulizia, disinfezione, opere di riparazione, attività scolastiche, ecc..) gli organi responsabili si riservano il diritto di chiudere l'infrastruttura per il periodo necessario all'esecuzione dei citati interventi.

In questo caso le società interessate saranno tempestivamente avvisate.

Art. 16

Abrogazione

La presente ordinanza abroga il regolamento per l'utilizzo delle palestre ubicate nel Comune di Biasca del 17.08.1995 e relativo aggiornamento del 02.09.1998.

Biasca, 30 maggio 2006

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 464 del 30 maggio 2006
Pubblicata all'albo comunale dal 04.07 al 19.07.2006
In vigore dal il 01.09.2006